

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 c.p.c.

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del Sig. Dott. **Carmelo Maimone** nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 27.5.87 codice fiscale MMNCML87E27A638Q, ivi residente in Via Acquacalda 122, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I° n. 51 presso lo studio dell'Avv. Roberta Biondo (BNDRRT77R57Z111O- PEC: avv.robertabiondo@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge al superiore indirizzo pec e/o via fax al n. 0909707119.

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, p.iva 80185250588 con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato ;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*; domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA**



PROVINCIA DI MESSINA in persona del Direttore p. T. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina

- **CONTROINTERESSATI in atti.**

Premesso che

1. Il ricorrente è un'aspirante docente che in data 16.9.2020 ha superato l'esame di laurea in **Lingue e Letterature moderne e traduzione interculturale**, indirizzo lingue e letterature europee (LM 37 classe delle lauree magistrali in Lingue e letterature moderne europee e americane) presso l'università telematica eCampus conseguendo il titolo accademico di Dottore magistrale in Lingue e Letterature moderne e traduzione interculturale (**Doc.1**), idonea all'insegnamento per le classi di concorso **AA24 lingua francese I grado** -**AB25 lingua inglese I grado** -**AB24 lingue inglese II grado** e **AA24 lingua francese II grado**;

2. In data 29.10.2019 ha conseguito i **24 crediti formativi** universitari nelle discipline antro-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso l'università telematica eCampus, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti ex art 5 D. lgs 59/17 (**Doc. 2**) .

3. In data 27.5.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 n. prot. 7461582.27.05.2022, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati autonomamente dal sistema informatico (**Doc. 3**) .

4. La piattaforma on line non ha reso possibile, sebbene



l'aspirante fosse in possesso della Laurea e dei 24 cfu, di potersi
iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, con
conseguente iscrizione dello stesso in seconda fascia , diversamente a
quanto previsto dalla normativa vigente.

Cio' premesso il ricorrente Maimone Carmelo, come sopra
rappresentato e difeso, ricorre a codesto On. Tribunale al fine di
vedere accolta la domanda conclusiva all'uopo rassegnata, alla luce
dei seguenti

MOTIVI

a) Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle
graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D.
M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L n.
124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente
l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia
delle G. I.. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza.
Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 costituzione e
direttive comunitarie 2005/36 CE e 2013/55.

Anche per il biennio 2022-2024 il Miur ha negato il diritto di parte
ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle G.P.S. e nella
seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone come
presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione". Infatti, il D. M. n.
112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: *"Le GPS, distinte in prima
e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite
dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza,
per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite
procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui*



alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”; stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento.

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022, è illegittimo per violazione della normativa primaria e va quindi disapplicato .

Ed infatti.

La normativa nazionale sui riconoscimenti professionali è stata modificata dalla direttiva comunitaria 2005/36/Ce che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri, a sua volta modificata dalla direttiva 2013/55CE (d. att. D lgs 15.2016). Detta direttiva impone pertanto il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione sufficiente



all'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: **quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".**



Cio' posto è evidente come i decreti ministeriali risultano in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Infatti, anche l'Ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.22 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio unitamente ai 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie. Il Tribunale di Roma, sez. lavoro con la sentenza n. **2823 del 22.03.2019**, seguito da altre pronunce di vari Tribunali d'Italia, tra cui il Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019, il Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.

b) Disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il Decreto Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Il Decreto ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il precedente Decreto Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto del



ricorrente potrà, qualora questo Giudice del Lavoro lo ritenga opportuno, essere disapplicato essendo compromesso il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie delle supplenze.

SULFUMUS E SUL PERICULUM IN MORA

In ordine al fumus è stato già evidenziato come il Ministero abbia violato i diritti del ricorrente avendo il legislatore inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs 59/2017. Ciò rende verosimile la sussistenza della pretesa azionata .

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si sottolinea come la **formazione delle GPS ed il successivo formarsi dell’organico per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 rende urgente ed improcrastinabile l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.,** ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell’adozione di un provvedimento urgente. E’ di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione corretta delle GPS, così da poter ambire alla cattedra senza dover attendere le tempistiche piu’ lunghe di un giudizio di merito.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

CHIEDE

All’On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

Conclusioni



- 1) **In via cautelare:** Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del **fumus boni juris e del periculum in mora** e, quindi, che il ricorrente Maimone Carmelo disponga di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della laurea e 24CFU.
- 2) per l'effetto ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il Sig. Carmelo Maimone nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per le classi di concorso AA24-AB25 - AB24 AA24 , provincia Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e relativo posizionamento nella fascia delle graduatorie di istituto.
- 3) **Nel merito:** Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della laurea e 24 CFU;
- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire immediatamente il Sig. Carmelo Maimone nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per le classi di concorso AA24-AB25 - AB24 AA24 , provincia Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e relativo posizionamento nella fascia delle graduatorie di istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario;
- 6) Il ricorrente formula **istanza per la determinazione delle modalita' di notifica ex art 151 c.p.c.** atteso che nel presente ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente contro il MIUR possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie cui la notifica del presente ricorso e relativo provvedimento di fissazione udienza può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge. **Chiede** quindi All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.
Si offrono in produzione: mandato alle liti; certificato di Laurea;



certificazione 24 CFU; domanda inserimento graduatoria II fascia del 27/5/22.

Ai fini del valore della causa si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e sconta un contributo di € 259.

Con osservanza

Barcellona PG/Messina 02.08.22
Roberta Biondo

Avv.

